CAMERA DEI DEPUTATI N. **2594**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALBERTO GIORGETTI

Nuove norme in materia di riposo settimanale dei panifici e delle rivendite di pane

Presentata il 30 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di procedere ad una opportuna ed adeguata regolamentazione delle giornate di chiusura dei panifici e delle attività commerciali di rivendita di pane.

La normativa attualmente in vigore, infatti, dettata dalla legge 13 luglio 1966, n. 611, per i panifici e dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, per le rivendite di pane, si è rivelata incapace di disciplinare compiutamente la materia, come dimostrato dalle proteste delle associazioni provinciali di categoria di tutta Italia e dall'interesse per la materia presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le prefetture, le camere di commercio, e gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la presente proposta di legge si intende in primo luogo fornire agli operatori una normativa chiara, precisa e completa ed in secondo luogo giungere ad una indispensabile armonizzazione delle giornate di chiusura tanto per i panifici quanto per le rivendite di pane, allo scopo di eliminare il fenomeno per cui vi sono panifici chiusi quando le rivendite di pane possono vendere tale prodotto e viceversa. Tale coordinamento e gli indirizzi dell'attività economica devono essere assicurati con legge adeguata alle esigenze del presente.

È con tale spirito che ho redatto e presentato la presente proposta di legge, tenendo conto dell'importanza che essa ha per la tutela del consumatore e per la regolamentazione dell'attività di produ-

zione di un bene di largo ed importante consumo quale è il pane.

L'articolo 1 fornisce la definizione dei concetti di panificio, rivendita di pane e di località a prevalente economia turistica, favorendo l'interpretazione della legge e rendendo univoca la terminologia.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce il principio della chiusura domenicale dei panifici e delle rivendite di pane. Il comma 2 prevede la possibilità di apertura domenicale dei panifici, previa autorizzazione prefettizia, nelle località a prevalente economia turistica e dispone che dove non è consentita la panificazione domenicale è vietata da parte degli esercenti il commercio la rivendita di pane alla domenica. Il comma 3 stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni alla normativa proposta. Il comma 4 individua le autorità preposte alla vigilanza ed alla erogazione delle sanzioni per i casi di inottemperanza.

La presente proposta di legge sembra corrispondere alle esigenze di una adeguata disciplina della materia e alle aspettative delle categorie, che legittimamente richiedono di essere messe in grado di esercitare l'attività professionale con i requisiti della serietà e della certezza del diritto. Nel contempo introduce norme di tutela per i consumatori, poiché rende certamente più controllabile dagli organi di vigilanza, anche sanitari, la produzione, la provenienza e il commercio del pane, posto che di domenica la vigilanza è certamente più ridotta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « panificio » l'impresa in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvede al ciclo completo della lavorazione del pane;

b) per « rivendita di pane » l'impresa in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, che provvede soltanto alla vendita o al completamento della cottura e alla vendita del pane prodotto da altri soggetti;

c) per « località a prevalente economia turistica » il comune o sua frazione o comunque una porzione del territorio comunale turisticamente rilevante e perciò dotata di adeguate strutture ricettive.

ART. 2.

1. Il riposo settimanale degli addetti alla produzione del pane coincide con la domenica con conseguente divieto di panificazione. In tale giorno deve essere osservata la chiusura sia dei panifici sia, ai sensi del secondo comma, lettera *a)*, dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, delle rivendite di pane.

2. Nelle località a prevalente economia turistica, nelle quali in particolari e ricorrenti periodi dell'anno si verifichino rilevanti flussi turistici, i prefetti, su istanza delle organizzazioni sindacali dei panificatori maggiormente rappresentative nella provincia, sentite le amministrazioni comunali, possono disporre l'apertura dei panifici nei periodi di durata complessiva non superiore per ogni anno solare a ventiquattro ricorrenze domenicali anche non consecutive. Nelle località ove non è auto-

rizzata l'apertura domenicale dei panifici non è consentita la vendita domenicale del pane.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. Dopo due violazioni in un triennio è disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di quindici giorni. In caso di ulteriore recidiva nel triennio o di inottemperanza alla disposizione di chiusura, è disposto dall'autorità che ha concesso la licenza o l'autorizzazione il ritiro della medesima.

4. Le funzioni in materia di vigilanza sulle giornate di apertura e chiusura di cui al presente articolo sono delegate ai prefetti, ai comuni, all'ispettorato del lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza ed gli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato.